CAMERA DEI DEPUTATI N. 3090-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PANDOLFI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 9 luglio 1974

—

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria

Presentata alla Presidenza l'8 agosto 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 260, sulla cui conversione la Camera è chiamata a pronunciarsi, giunge all'esame della nostra Assemblea in un testo sensibilmente modificato, che esprime le conclusioni del lavoro di rielaborazione, meditato e approfondito anche se condotto in tempi brevi, svolto dalla Commissione finanze e tesoro; testo che non snatura, tuttavia, ma anzi conferma e avvalora le finalità proprie del provvedimento. Dare ragione sia di queste finalità, sia delle ragioni che sui singoli punti hanno indotto la Commissione a scostarsi dall'articolato originario, sia ancora dei problemi rimasti aperti nel campo complesso e duramente impegnativo della perequazione tributaria lungo l'irreversibile direzione di movimento impressa al nostro ordinamento dalla riforma, meriterebbe maggiore ampiezza di analisi di quanta non sia consentita alla presente relazione, redatta nel margine esiguo assegnato dall'incalzare dei lavori parlamentari. Si tratterà perciò di una esposizione necessariamente per punti essenziali, guidata piuttosto da un intento selettivo che dalla pretesa di una esauriente completezza.

Sulla forma del provvedimento.

In presenza della conversione di un decreto-legge, quale è appunto l'atto che il Governo chiede alle Camere per il provvedimento in data 6 luglio 1974 che detta norme per la prevenzione e repressione dell'evasione fiscale e il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, precede su ogni altra la questione relativa alla legittimità del ricorso, nel caso specifico, alla cosiddetta decretazione d'urgenza.

Si deve discutere se sussistano gli elementi che permettano di riconoscere alle evenienze di fronte alle quali si è trovato il Governo quel carattere di « caso straordinario di necessità e di urgenza », che l'articolo 77 della Costituzione pone come condizione per adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge.

È appena il caso di dire che non si vuole in questa sede affrontare la questione più generale dell'interpretazione da dare al testo costituzionale, questione, come è noto, assai dibattuta in dottrina; né esaminare come e per quali ragioni si sia venuta formando e consolidando una prassi contraddistinta da un più frequente uso del decreto-legge. Ci si inoltrerebbe per questa via in una serie di problemi, che coinvolge l'intera materia della formazione delle leggi e include in particolare la rispondenza in termini effettivi dei regolamenti delle due Camere, e della prassi parlamentare ad essi sottostante o conseguente, alla disposizione dell'articolo 72, secondo comma, della Costituzione, che prevede procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è stata dichiarata l'urgenza.

A tal proposito sia consentito di annotare per inciso che, nella misura in cui possa aversi in tempi realmente contenuti la deliberazione del Parlamento su disegni di legge che il Governo considera e le Camere riconoscono urgenti, nella misura in cui, in altre parole, sia garantita una sfera di casi urgenti a cui sopperire con procedimento ordinario abbreviato, risulta meglio circoscritta l'altra sfera, dei casi straordinari di necessità e di urgenza da affrontare con decreto-legge, a cui la Costituzione assegna carattere di eccezionalità, come si deduce dalla forma di eccezione al principio generale del primo comma dell'articolo 77 (divieto per il Governo di emanare, senza delegazione delle Camere, decreti che abbiano valore di legge ordinaria) che il legislatore costituente intese attribuire al potere del Governo di fare ricorso ai decreti-legge.

Per restare alla questione che si pone per il provvedimento al nostro esame, si osserva che il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, trova la sua ragion d'essere nel quadro delle misure di emergenza destinate a determinare un prelievo straordinario, di carattere fiscale, parafiscale e tariffario, tale da ridurre la domanda interna di un ammontare dell'ordine di tremila miliardi di lire. Sono noti i termini e le finalità della manovra complessiva di politica

economica in cui il prelievo straordinario a sua volta si inserisce, quale strumento diretto a rendere compatibile con il necessario graduale riequilibrio della nostra bilancia dei pagamenti un meno severo contenimento dell'espansione del credito totale interno. La Camera ne ha già discusso ampiamente, sia a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio rese il 27 giugno, sia a livello di Commissioni permanenti, in occasione del dibattito apertosi sulle comunicazioni dei ministri finanziari, il 16 luglio nella seduta congiunta delle Commissioni bilancio e finanze.

La riduzione di domanda interna che si intende ottenere è affidata, per un importo in ragione d'anno di circa 1.800 miliardi, a inasprimenti dell'imposizione tributaria. Si tratta in parte di aggravi di carattere permanente, in parte di imposte straordinarie *una tantum*; sono interessate le tre principali categorie delle entrate tributarie: le imposte sul patrimonio e sul reddito (decreto-legge n. 259), le tasse e imposte indirette sugli affari (decreto-legge n. 254), le imposte sulla produzione e sui consumi (decreto-legge n. 251).

A queste misure si collega, quale elemento non accessorio ma strettamente complementare in termini politici oltre che di efficacia strumentale, il provvedimento al nostro esame.

Il punto di raccordo è specificamente da ravvisarsi nella necessità ed urgenza, che è stata alla base delle valutazioni e della decisione del Governo, di accompagnare i ricordati inasprimenti con norme volte a imprimere maggiore vigore alla lotta all'evasione fiscale; e ciò non soltanto per i vantaggi di gettito che potranno derivarne, utilmente aggiungendosi a quelli prodotti direttamente dall'aggravio della misura delle varie imposte, ma anche con l'obiettivo più propriamente politico di intensificare gli sforzi, nel momento in cui nuovi sacrifici sono chiesti alla generalità dei cittadini, per giungere ad una più perequata imposizione e ad un migliore assolvimento del dovere tributario, soprattutto nei settori e nelle fasce in cui i contribuenti hanno potuto, direttamente o indirettamente, occultare la propria reale capacità contributiva.

Mentre non può negarsi che a tale finalità concorrono, ciascuno con una sua particolare efficacia, i diversi gruppi di disposizioni in cui si articola il provvedimento, sul punto specifico della rispondenza al requisito previsto per i decreti-legge dall'articolo 77 della Costituzione, sembra necessaria qualche distinzione. La Commissione ha ritenuto sussistere tale requisito per le modificazioni introdotte a taluni punti del regime dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto trattasi di norme che richiedono di essere stabilite con congruo anticipo rispetto alla data della loro entrata in vigore, e quindi con tempestive decisioni che consentano un qualche margine temporale sia per i contribuenti che per gli uffici. È il caso delle disposizioni che estendono il campo di applicazione dell'imposta per le prestazioni dei professionisti (articolo 1 del decreto-legge) e modificano la disciplina dell'obbligo di fatturazione (articolo 2). Giudizio ugualmente positivo sulla sussistenza dell'accennato requisito la Commissione ha espresso per altre disposizioni, destinate a fornire più adeguati strumenti alla prevenzione e repressione dell'evasione fiscale, quali quelle del'articolo 6 (obbligo di apposizione sulle fatture del numero di codice fiscale del cessionario, oltre che del cedente) e dell'articolo 7 (principio dell'accertamento per campione). Si dirà in seguito degli emendamenti di merito apportati alle singole norme.

Per quanto riguarda invece la materia che forma oggetto delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, rientranti pur sempre nella riforma del regime impositivo IVA ma tali da richiedere un più vigile e meditato coordinamento, la Commissione non ha potuto non tener conto che lo stesso Governo, nel fissarne la data di entrata in vigore al 1° gennaio 1975, ha ad esse implicitamente riconosciuto carattere meno pressante, almeno in termini comparativi rispetto ad altre disposizioni, come quella citata riguardante la disciplina IVA per i professionisti che entrerà in vigore già a partire dal prossimo 1° settembre. È parso perciò opportuno alla Commissione stabilire diversamente, affidare cioè a norme delegate, da emanarsi sollecitamente così da mantenere al 1° gennaio 1975 la data di entrata in vigore, la definizione delle modificazioni da introdurre. Ciò potrà avvenire, per il regime speciale per l'agricoltura e per la pesca (articolo 5 del decreto-legge) semplicemente attraverso disposizioni integrative e correttive sulla base dei princìpi già contenuti nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825; per quanto riguarda invece i regimi speciali dell'esonero, del *forfait* e delle semplificazioni per i conribuenti minori, secondo nuovi princìpi e criteri direttivi, che la Commissione ha formulato in apposito articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione.

Nello stesso articolo aggiuntivo ha trovato la sua naturale collocazione la norma conte-

nuta nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, che proroga di un anno i termini sia per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge delega per la riforma tributaria, sia per l'emanazione di uno o più testi unici. Per quanto limitata a una proroga di termini, tale norma ha natura di norma delegante. Nell'espungerla dal decreto-legge e nel trasferirla nel provvedimento di conversione, la Commissione si è conformata al precedente specifico, in materia del tutto analoga, che si ebbe in sede di conversione del decreto-legge 30 maggio 1972, n. 202 (legge 24 luglio 1972, n. 321).

Rimane infine, quale terzo gruppo di disposizioni distintamente valutato dalla Commissione con riferimento alla forma del provvedimento, il complesso di misure volte al potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria. Esse consistono essenzialmente in ampliamenti di organici e nelle relative assunzioni di personale, di cui si occupano gli articoli 13 e seguenti. Come si dirà più analiticamente in seguito, la Commissione ha apprezzato l'intento del Governo di far fronte in via di emergenza al problema, che è da considerarsi decisivo per le sorti della riforma tributaria, dell'adeguamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria. Ma non ha potuto non farsi carico, in ciò tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, assai esplicito su questo punto, delle cautele rese necessarie, in materia di organici e di assunzioni, dalla forma di decreto-legge del provvedimento in esame.

La Commissione ha ritenuto esistere fondate ragioni di necessità e di urgenza per le disposizioni concernenti il personale da adibirsi direttamente ai servizi dell'anagrafe tributaria. Si pone, a questo proposito, l'obiettivo di consentire al sistema di raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai contribuenti il raggiungimento di una prima soglia operativa, da raggiungersi indifferibilmente in coincidenza con l'afflusso agli uffici finanziari delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti persone fisiche, che dovranno, come è noto, essere presentate in conformità alla nuova disciplina introdotta dalla riforma entro il 31 marzo 1975. Trovano perciò posto nel testo all'esame della nostra assemblea, sia pure con modificazioni per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei concorsi, le disposizioni che riguardano ampliamenti di organico e assunzioni delle unità da destinarsi ai servizi dell'anagrafe tributaria, in massima parte personale appartenente alla carriera esecutiva di meccanografia.

Non altrettanto si è potuto fare, per l'imporsi delle considerazioni legate alla forma del provvedimento, per le altre disposizioni relative al personale. È pur vero che alcune di esse, e precisamente quelle che accrescono le dotazioni organiche del personale della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, hanno giustificazione nella necessità di adeguare in tempi brevi i quadri fortemente depauperati dai recenti provvedimenti di esodo volontario. Ma anche per queste ha finito per prevalere, anche se in modo assai meno netto, l'orientamento per uno stralcio dal provvedimento in esame.

Le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Nel merito, il decreto-legge n. 260 presenta una struttura essenzialmente bipartita. La prima parte, comprendente gli articoli da 1 a 6, introduce modificazioni al regime dell'imposta sul valore aggiunto, in punti specifici nei quali l'esperienza del primo anno e mezzo di applicazione del tributo ha portato ad identificare, per così dire, luoghi di minor resistenza del sistema nei confronti delle tendenze all'evasione.

La questione dell'andamento del gettito IVA meriterebbe di essere analizzata in maniera estesa e approfondita, rappresentando gli insoddisfacenti risultati conseguiti in questo primo periodo serio elemento di preoccupazione per quanto riguarda l'attuazione della riforma tributaria, e ragione più immediata della decisione del Governo di apprestare urgenti rimedi sul piano legislativo. La Commissione finanze e tesoro si è per altro già occupata a più riprese del problema, segnatamente nel parere sullo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 (*Atti Camera* n. 2529-2530-*A* Allegato), che contiene dati e rilievi sull'evoluzione del gettito IVA nei primi dieci mesi del 1973, sostanzialmente confermati dall'andamento successivo.

Il consuntivo del 1973 non rende immediatamente evidente l'insoddisfacente sviluppo del tributo. A fronte di una previsione complessiva di 4.050 miliardi di gettito (2.950 per IVA sui consumi interni di cui al capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata, e 1.100 per IVA riscossa sulle importazioni e

imputata al capitolo 1454), si è avuto un risultato complessivo pari a 4.032 miliardi (rispettivamente 2.483,8 e 1.548,7 per i due capitoli), al di sotto di appena lo 0,4 per cento rispetto alla previsione. Ad una più attenta lettura si osserva tuttavia che, facendo eccezione al criterio normalmente seguito nella determinazione dei confini della competenza, si sono attribuite all'esercizio 1973 le somme riscosse nel gennaio e nel febbraio 1974 in corrispondenza delle dichiarazioni mensili di gennaio, della quarta dichiarazione trimestrale dei soggetti ammessi ai regimi semplificato e forfettario e della dichiarazione annuale di febbraio. Si è determinato così, per la difformità tra il criterio di formazione della previsione e quello di attribuzione del gettito conseguito, un vantaggio per il consuntivo 1973 che sarà negativamente scontato nel consuntivo 1974.

Si aggiunga l'incidenza negativa dei rimborsi. Essi ammontano, sulla base delle richieste contenute nelle dichiarazioni annuali presentate in febbraio, relativamente quindi alle operazioni effettuate nel 1973, a circa 470 miliardi di lire. Ai fini della esatta valutazione del gettito effettivo di un'imposta come l'IVA, che è tributo strutturalmente fondato sul principio della deduzione « imposta da imposta » e tale quindi da determinare saldi attivi e saldi passivi nei rapporti tra contribuente e fisco, occorre depurare l'ammontare delle riscossioni, inteso quale somma dei saldi attivi, dall'ammontare dei rimborsi, corrispondenti alla somma dei saldi passivi di cui, a termini di legge, è chiesta la liquidazione. È questa, tra l'altro, la ragione che induce a ravvisare la sola soluzione razionale al problema inquietante della sollecita effettuazione dei rimborsi stessi, su cui più volte ed anche nella presente occasione la Commissione ha richiamato l'attenzione del Governo, con una procedura che consenta di attingere direttamente ai fondi della riscossione.

Sulla base delle cifre provvisorie relative al primo semestre del 1974 (poco più di 2.500 miliardi di gettito complessivo, di cui circa 1.200 miliardi per IVA sui consumi interni e 1.300 miliardi per IVA sulle importazioni: si noti lo sviluppo nettamente contrapposto delle due voci rispetto alle stime previsionali di bilancio), e considerato il citato ammontare dei rimborsi contabilmente imputati all'anno in corso, è lecita una proiezione che collochi intorno agli 800 miliardi il minor gettito netto dell'imposta rispetto alla previsione iscritta nel bilancio 1974 (5.490 miliardi complessivi, di cui 4.190 sui consumi interni e 1.300 sulle importazioni).

Porre riparo al preoccupante fenomeno, tanto più insidioso in quanto i suoi effetti si propagano nella sfera dell'imposizione diretta, costituendo i dati dell'imposta sul valore aggiunto il principale supporto per la determinazione dei redditi dei contribuenti soggetti all'imposizione sulla cifra d'affari, è problema che non può essere affrontato senza un programma coerente e una durevole e penetrante iniziativa. Ma occorre cominciare subito, con alcune misure immediate. È quanto si propone il decreto-legge al nostro esame.

Esso riforma la vigente legislazione sull'IVA, fondata sul decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in alcuni punti nodali in corrispondenza dei quali si sono manifestate più evidenti le insufficienze dell'impianto sistematico del tributo. Non ci si deve stupire che ciò accada per un tributo di così recente istituzione. Considerato quanto è accaduto negli altri paesi che ci hanno preceduto nell'introduzione dell'imposta comunitaria sulla cifra d'affari, e che hanno a più riprese e su questioni importanti modificato il regime dell'imposta, è da ritenersi del tutto naturale la revisione ora attuata e quella più minuta e puntuale, che dovrà portare entro breve tempo all'emanazione dell'annunciato decreto integrativo e correttivo.

Una prima modificazione al regime originario tocca, all'articolo 1 del decreto-legge, confermato integralmente nel testo della Commissione, il campo di applicazione dell'imposta per quanto riguarda le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni. Su questo punto conviene ricordare che la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, aveva derogato alla disciplina comunitaria definita dalla seconda direttiva emanata dal Consiglio delle Comunità europee l'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari, limitando il campo imponibile per quanto attiene alle prestazioni di servizi dei professionisti, alle prestazioni rese ad imprese.

Nel frattempo l'orientamento comunitario non solo non è mutato, ma si è fatto anzi più rigoroso sulla questione dei soggetti passivi del tributo trattata nell'articolo 4 della citata direttiva, come si può agevolmente dedurre sia dalla proposta di sesta direttiva del Consiglio volta a stabilire un sistema comune di imposta sul valore aggiunto fondato su una base imponibile uniforme, sia dalle indica-

zioni emerse dai successivi approfondimenti comunitari. Ne risulta affermato con chiarezza il principio della generalizzazione della sfera soggettiva, così da comprendere tutti coloro che esercitano professioni liberali o assimilate, indipendentemente dalla qualificazione del destinatario del servizio.

Ci allineiamo, dunque, con la nuova disposizione alle regole di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Per quanto non ci si nasconda che il nuovo regime può urtare contro una certa tradizionale riluttanza del mondo delle professioni liberali ai minuti obblighi contabili che sono invece più naturali per le imprese, prevale la considerazione che ne deriveranno sensibili vantaggi, anche in termini di più adeguata documentazione ai fini dell'imposizione sul reddito e quindi di garanzia per i contribuenti che assolvono il proprio dovere tributario.

La seconda innovazione tocca l'obbligo della fatturazione, disciplinato dall'articolo 21 del citato decreto n. 633. Si tratta in sostanza di colmare l'intervallo esistente, nel regime originariamente stabilito, tra il momento di effettuazione della cessione di un bene, che si identifica con il momento della consegna o spedizione se riguarda un bene mobile, e quello dell'emissione della fattura. La Commissione, emendando l'articolo 2, ha inteso rendere più stringente la disposizione contenuta del decreto-legge.

Viene stabilito che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare al momento dell'effettuazione dell'operazione, cioè nel caso più comune al momento della consegna o spedizione; salvo che il cedente emetta un documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche che saranno determinate con decreto ministeriale, nel qual caso la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione. In tal modo i beni in corso di spedizione dovranno essere sempre accompagnati da un documento valido ai fini dell'IVA, o dalla fattura o da apposito documento sostitutivo: sarà perciò resa possibile quell'azione di controllo che è stata praticamente impedita sin qui. Il nuovo regime, del resto, tiene conto della pratica aziendale che prevede normalmente l'emissione di bolle di consegna o simili e che viceversa mal sopporta, specialmente nelle imprese di maggiore dimensione, un tempo troppo ravvicinato per l'emissione della fattura che spesso avviene in forma centralizzata per le diverse filiali o unità operative decentrate.

Possono essere ricondotte ad un unico motivo innovatore, il terzo, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge in esame, aventi tutte per oggetto modificazioni ai regimi speciali di applicazione dell'imposta: abolizione dell'esonero previsto per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, abolizione del regime forfettario per i soggetti con volume d'affari compreso tra cinque e ventuno milioni, innalzamento da 80 a 120 milioni del limite al di sotto del quale dichiarazioni e versamenti hanno cadenza trimestrale anziché mensile, riforma del regime speciale per l'agricoltura e per la pesca. Come già si è accennato, la Commissione, pur condividendo l'orientamento che è alla base delle nuove disposizioni, salvo che sul punto del regime speciale dell'agricoltura su cui ha espresso serie riserve per la riforma introdotta che aggrava l'imposizione e non rimedia agli effetti discriminatori a danno dei soggetti esonerati, ha ritenuto di fare oggetto l'intera materia di apposite norme deleganti.

In realtà si tratta di disciplinare in modo più meditato ed organico la parte che rappresenta senza dubbio il punto più delicato e insieme il più vulnerabile dell'intero sistema. La Commissione ha convenuto sulla necessità di sopprimere l'esonero, per chiudere una falla che è tale da minacciare la struttura del sistema impositivo. Si tenga conto, al riguardo, che i contribuenti IVA nel 1973 sono stati meno di un milione e 250 mila. Pressocché altrettanti sono stati i soggetti d'imposta che non si sono presentati al fisco, o non avendo conseguito o non essendosi attribuiti un volume d'affari superiore ai cinque milioni. È certamente da presumere che per una parte notevole di essi sia vera la seconda ipotesi. Insoddisfacente è stata pure l'esperienza applicativa del macchinoso regime forfettario, praticamente scarso di vantaggi per gli stessi contribuenti.

È necessario dunque rivedere i regimi per i contribuenti minori. A giudizio della Commissione ciò potrà avvenire con decreto delegato, secondo i principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Per una prima fascia di contribuenti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità, anche in relazione alle indicazioni comunitarie che fissano un limite pari a 4.000 unità di conto, si prevede un'unica dichiarazione annuale e il pagamento a titolo di imposta di una somma o in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o in misura proporzionale al volume

degli acquisti. Quest'ultima ipotesi, che il legislatore delegato potrà meglio valutare, per il caso dei piccoli dettaglianti, anche alla luce delle indicazioni che potranno essere espresse dalla Commissione parlamentare per il parere, si richiama alla *taxe d'égalisation* disciplinata dall'articolo 56 della legge belga istitutiva della TVA e dai successivi decreti a partire dall'*arrêté royal* n. 19 del 20 luglio 1970. L'obiettivo è di contemperare l'esigenza di recuperare al censimento fiscale una grande massa di contribuenti minori o presunti tali, con quella di applicare forme estremamente semplificative e contenute di imposizione per coloro che effettivamente si trovano ad avere un volume d'affari di modesta entità.

Viene prevista quindi una fascia immediatamente superiore di soggetti, ai quali dovranno applicarsi modalità semplificate per quanto attiene agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento; mentre per una ulteriore fascia sino al limite di 120 milioni, varrà la sola semplificazione consistente nella dichiarazione e nel versamento trimestrale anziché mensile.

Mentre per le inovazioni dei regimi che interessano i contribuenti minori, si sono resi necessari nuovi princìpi e criteri direttivi, in sostituzione di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della legge delega per la riforma tributaria, le modificazioni al regime speciale dell'agricoltura e della pesca, attualmente disciplinato in maniera concordemente ritenuta inadeguata e distorsiva dalle norme dell'articolo 34 del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere apportate, entro un ampio ventaglio di soluzioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al punto 13 della legge delega. Ecco perché la Commissione si è limitata a sopprimere l'articolo 5 del decreto-legge e a sollecitare il Governo, che ha dato assicurazioni al riguardo, a provvedere nell'ambito del decreto integrativo e correttivo di prossima emanazione.

Rimane, quarto ed ultimo punto, la norma dell'articolo 6 del decreto-legge. Essa pone rimedio ad una palese lacuna contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, e consente, anche attraverso l'emendamento integrativo approvato dalla Commissione, una più efficace azione di controllo in materia di IVA. Con l'obbligo di apporre il numero di codice fiscale del cessionario sia sulle fatture, sia nell'elenco dei clienti, diviene concretamente possibile l'applicazione delle tecniche di controllo incrociato che rappresentano uno dei maggiori risultati che ci si attende da un funzionamento a pieno regime dell'anagrafe tributaria.

Alla prima parte del provvedimento, incentrata, come s'è visto, sulle modificazioni al regime impositivo IVA, si raccorda l'articolo 7 del decreto-legge, lasciato invariato dalla Commissione. Esso sancisce, per l'intera sfera dei tributi, il principio dell'accertamento globale per campione. Si tratta di un principio che trova larga applicazione nei sistemi tributari più progrediti e la cui applicazione gioverà a rendere più incisiva la azione di controllo, anche sotto il profilo dell'efficacia dissuasiva nei confronti degli evasori o dei potenziali evasori. È giusto ricordare, a questo proposito, che la Commissione parlamentare per il parere aveva fatto al Governo una proposta in tal senso, con formulazione interessante, esaminando un anno fa lo schema di decreto delegato contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, divenuto poi il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Minore importanza rivestono le disposizioni degli articoli da 8 a 11 del decreto-legge; né richiedono illustrazione particolare gli emendamenti di carattere essenzialmente tecnico apportati dalla Commissione, essendosi già detto, nelle considerazioni sulla forma del provvedimento, della sola questione di maggiore rilievo legata alla collocazione della norma di proroga di termini per l'esercizio della delega, contenuta nel secondo comma dell'articolo 9.

Le misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria.

La seconda parte del decreto-legge della cui conversione si discute è dedicata a provvedimenti d'urgenza nel settore del personale. Rimangono nel testo della Commissione, come già si è accennato, solo le disposizioni per il personale per i servizi meccanografici (carriera direttiva e carriera di concetto) e per il personale di meccanografia (carriera esecutiva). Gli aumenti previsti per le relative dotazioni organiche ammontano a 6.623 unità, 26 per la carriera direttiva, 245 per la carriera di concetto, 6.352 per la carriera esecutiva.

La Commissione è stata concorde nel ritenere assolutamente urgenti e prioritarie le esigenze collegate all'attivazione dell'ana-

grafe tributaria, il cui carattere di essenziale supporto tecnologico dell'azione di accertamento risulta di tutta evidenza. È necessario evitare che si determinino sfasature temporali tra l'istallazione e messa a punto degli impianti e la disponibilità del personale addetto al loro funzionamento, cioè in modo particolare all'immissione dei dati che il sistema provvederà a raccogliere ed elaborare.

Non sarà inutile ricordare che nella progettazione dell'anagrafe tributaria, entro un piano di meccanizzazione dei servizi del Ministero delle finanze che prevede accanto all'anagrafe e ad essa collegati altri tre minori sistemi integrati ed autosufficienti di elaborazione, rispettivamente per il Catasto, le dogane e la Guardia di finanza, è stata compiuta una scelta coraggiosa, puntando su un apparato strumentale di telegestione che risulterà il più grande sistema integrato d'Europa. Si tratta di un sistema costituito da due elaboratori centrali intercollegati in *dual system* (IBM 370/168) e collocati presso il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria (CNEDAT), da 109 concentratori intelligenti, cioè da piccoli sistemi elaborativi periferici con compiti di preelaborazione dei dati a livello provinciale, da circa 1.800 terminali ubicati presso gli uffici periferici delle imposte dirette, gli uffici del registro, gli uffici IVA, e infine da una rete di collegamenti che utilizza le linee telefoniche e assicura le connessioni tra Centro e concentratori (rete primaria) e fra concentratori e terminali (rete secondaria).

L'intero sistema è ormai in fase avanzata di approntamento e diventa perciò reale il rischio di un ritardo nella sua prima utilizzazione, che dovrà essere assicurata già a partire dal 1975, superato l'impegnativo passaggio dell'attribuzione a ciascun contribuente del numero di codice fiscale sino a questo momento attribuito d'ufficio ai circa nove milioni e mezzo di soggetti censiti dal Consorzio obbligatorio fra gli esattori.

L'alto costo della gestione del sistema impone, oltre tutto, di assicurarne un sufficiente livello di produttività, avendo presente che accanto al prodotto principale, rappresentato dal convogliamento di tutte le informazioni relative ai singoli contribuenti così da rendere possibile l'imputazione a ciascuno degli elementi che ne dimostrano direttamente o indirettamente la capacità contributiva, altri potranno essere ottenuti, come prova l'esperienza di altri paesi.

È noto, ad esempio, che il sistema statunitense provvede alla contabilità tributaria di ogni singolo soggetto, mediante l'effettuazione di saldi sia positivi (recuperi) sia negativi (rimborsi di imposte versate in eccedenza), questi ultimi, date le particolari caratteristiche del sistema di ritenuta alla fonte, in numero pari a circa i tre quarti dei contribuenti persone fisiche, in sostanza, alla tenuta di un conto corrente tributario, su supporto elettronico e su base nazionale commassata, nei confronti di ogni contribuente. Per non parlare di prodotti più sofisticati, quale, sempre nel sistema USA, la segnalazione delle denunce presumibilmente meno attendibili, mediante una particolare elaborazione che pone a confronto ogni anno le singole voci di ogni dichiarazione dei redditi con un modello matematico riferito a un gran numero di parametri e consente di stabilire una graduatoria di scostamenti rispetto al modello matematico, in base alla quale esercitare l'azione di controllo.

Proprio l'esperienza statunitense fornisce una interessante indicazione in materia di personale di meccanografia, addetto a porre su supporto magnetico le informazione. Su un totale di circa 65.000 dipendenti dell'amministrazione federale delle imposte (*Internal Revenue Service*), poco meno di 25 mila, cioè circa il 40 per cento, operano esclusivamente in campo meccanografico. A proposito, appunto, della fondatezza degli ampliamenti di organico previsti dal decreto-legge per il personale destinato ai servizi meccanografici, la Commissione ha potuto accertare che le misure adottate rappresentano il minimo indispensabile per il primo funzionamento del sistema. Per quanto riguarda, ad esempio, il settore che fa capo alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, occorre considerare che oltre ai 782 terminali dell'anagrafe tributaria gli uffici devono gestire 400 macchine Auditronic 770 IVA e 612 Audit 722 R per il servizio di cassa, cioè un totale di 1.794 macchine: ad esse saranno adibite 5.000 unità, con un incremento di 3.200 posti rispetto all'attuale dotazione.

Particolare attenzione la Commissione ha dedicato alle disposizioni relative ai concorsi per l'assunzione del personale sopra indicato ed è giunta a formulare in maniera più rigorosa gli articoli 15 e seguenti, adottando soluzioni ritenute tecnicamente più valide anche ai fini delle garanzie di autenticità e di segretezza. Per le carriere direttive e di concetto sono previsti concorsi speciali su base nazionale; per la carriera esecutiva, concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente per tutto il territorio nazio-

nale. Le prove d'esame consisteranno, per la carriera direttiva, in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica; per le carriere di concetto ed esecutiva, soltanto nella prova attitudinale.

L'esigenza di evitare gli inconvenienti più volte lamentati, che hanno determinato una anomala distribuzione geografica e funzionale del personale, addensandolo in molti casi presso gli uffici che meno ne avevano bisogno, ha consigliato di aggiungere alla norma, contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge, che obbliga i nuovi assunti nei concorsi su base regionale alla permanenza per almeno dieci anni negli uffici situati nel territorio della regione, una ulteriore condizione vincolante. Viene cioè vietata l'utilizzazione del personale di meccanografia in mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nonché l'assegnazione, anche temporanea, ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli a cui esso appartiene.

È da segnalare infine la soppressione, nel testo della Commissione, degli articoli 20 e 21 del decreto-legge. Per quanto riguarda l'articolo 21, relativo all'utilizzazione del personale delle abolite imposte comunali di consumo in servizio, nel numero di 3.973 unità su un totale di 8.120, presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Commissione ha ritenuto che non si dovesse pregiudicare, con disposizioni parziali, la necessaria soluzione in via generale del problema di un migliore e più razionale impiego di detto personale, della cui opera l'Amministrazione finanziaria già utilmente si giova.

I problemi che restano aperti.

Lo stralcio delle altre disposizioni concernenti il personale, a cui si è fatto cenno nella prima parte della relazione, solleva problemi di non poco momento. Non ci si può fare illusioni sulla adeguatezza delle misure urgenti relative al personale di meccanografia, di fronte alla più grave esigenza di provvedere in termini generali all'adeguamento, al rafforzamento, alla riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Sono in giuoco le possibilità stesse di attuare la riforma tributaria e di calare nella realtà civile del paese i princìpi del nuovo più progredito ordinamento. La legge delega era assai chiara su questo punto. All'articolo 11 essa prevedeva una serie di princìpi e criteri direttivi per la ristrutturazione su basi nuove dell'intero apparato amministrativo. Ma, come è noto, sono stati lasciati scadere infruttuosamente i termini per l'esercizio della delega. Il problema, nel frattempo, si è acuito, anche in dipendenza dell'esodo di un gran numero di dirigenti che hanno usufruito delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per limitarci alla situazione della Direzione generale delle imposte dirette, si sono negativamente sommati negli ultimi quattro anni gli effetti di tre provvedimenti che hanno fortemente ridotto gli organici del personale addetto al servizio degli accertamenti, che è quanto dire alla funzione più delicata e impegnativa: prima la legge n. 336 del 1970, quindi il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che ha soppresso la carriera di concetto (procuratori), infine il citato decreto n. 748, che ha reso indisponibili 918 posti organico in corrispondenza di un ugual numero di funzionari che hanno usufruito dell'esodo. Si è avuto in tal modo il seguente risultato: rispetto alla consistenza dell'organico del personale per i servizi di accertamento quale si aveva a metà del 1970, e considerando come acquisiti, cosa che non avverrà in dipendenza dello stralcio dal decreto-legge al nostro esame della disposizione relativa, i 1.800 nuovi posti, rimane ancora una differenza di 897 posti: precisamente 4.154 contro i 5.051 di quattro anni fa.

Si è giunti a un punto limite. Se i vincoli derivanti dalla forma di decreto-legge del provvedimeno in esame impediscono di mantenere in vita le disposizioni relative ai 5.450 posti per il personale non adibito ai servizi meccanografici, è urgente provvedere con separata iniziativa legislativa. È quanto si apprestano a fare i deputati appartenenti alla maggioranza parlamentare.

Ma ciò non basta. È necessario inquadrare gli amplimenti di organico nella riforma dell'Amministrazione finanziaria, secondo le direttive che erano contenute nell'articolo 11 della legge delega n. 325 del 1971, integrate in alcuni punti, ad esempio per quanto riguarda l'esigenza di assicurare una maggiore mobilità e su altre questioni che formano oggetto del provvedimento di riordinamento della pubblica amministrazione, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera.

Dalla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, al riordinamento delle carriere e alla revisione dei ruoli organici,

con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni, questioni qui riprese con le testuali espressioni della legge delega, enorme è l'impegno richiesto per far fronte a una esigenza che è assolutamente prioritaria. Ma è impegno a cui Governo e Parlamento non possono sottrarsi.

Per le ragioni e con le osservazioni che precedono, il relatore invita l'Assemblea a convertire in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, con le modificazioni introdotte dalla Commissione.

PANDOLFI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'im-

posta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

All'articolo 9, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: assegno circolare, *sono inserite le parole*: non trasferibile, *ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

All'articolo 11 sono premessi i seguenti commi:

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro delle finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

All'articolo 12 le parole: di diritto pubblico o di interesse nazionale, *sono sostituite con le parole*: di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante

il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; *dopo le parole:* assegno circolare, *sono inserite le parole*: non trasferibile, *e le parole*: secondo le ipotesi, *sono sostituite con le parole*: con le modalità; *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

All'articolo 13 i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella *A* allegata al presente decreto. Sono, altresì, istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, il ruolo organico del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le attribuzioni del personale dei ruoli di cui al presente articolo e le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella *A* secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

All'articolo 14, il secondo comma è soppresso.

L'articolo 15 è sostituito con il seguente:

Per la copertura dei posti indicati nelle accluse tabelle *A* e *B*, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; tali concorsi sono indetti:

a) per le carriere direttiva e di concetto su base nazionale;

b) per le carriere esecutive su base regionale da espletare contemporaneamente per tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente comma possono essere unici per più ruoli.

All'articolo 16 il primo comma è sostituito con il seguente:

Nelle domande di ammissione ai concorsi espletati per la copertura dei posti di cui al presente decreto, gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi di cui al secondo comma del precedente articolo 15 gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Il secondo comma è soppresso.

All'articolo 17, il primo comma è sostituito dai seguenti:

Nei concorsi speciali indicati nel precedente articolo 15, le commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per l'ammissione alla carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari dell'amministrazione delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri;

b) per l'ammissione alla carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, nonché per l'ammissione alle carriere esecutive del personale di meccanografia:

da un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, membri, e da due esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri.

La prova d'esame dei concorsi unici di cui al secondo comma del precedente articolo 15 è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova

stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione, nominata dal Ministro delle finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione di cui al precedente comma sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere.

La commissione di cui ai precedenti commi esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Il secondo comma è soppresso.

Al terzo comma è soppressa la parola: esaminatrice.

Il quarto comma è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito con il seguente:

Per la carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, le prove d'esame del concorso di cui al precedente articolo 15 consistono in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 15 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le modalità per lo svolgimento del concorso debbono comunque prevedere che la valutazione degli elaborati sia effettuata con mezzi meccanografici od elettronici. Le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo, anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

I questionari delle prove attitudinali, di cui ai precedenti commi, possono essere acquistati presso ditte specializzate nella materia. La Commissione esaminatrice, sulla base dei diversi questionari forniti in plico sigillato dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari medesimi, provvede a stabilire la prova di esame, costituita da una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, scelti dai questionari acquistati in misura non superiore ad un terzo per ciascun questio-

nario. Le relative soluzioni sono fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari.

Il Ministro delle finanze può oltresì stipulare con le ditte specializzate fornitrici dei questionari, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione meccanografica od elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria, con l'ausilio della Guardia di finanza.

Le soluzioni dei questionari acquistati per la determinazione della prova di esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

Le spese occorrenti all'acquisto dei questionari, alla valutazione delle prove e, comunque, all'espletamento dei concorsi di cui al presente decreto, sono a carico dei capitoli 1068 e 1069 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, con l'osservanza delle norme di cui al quarto ed all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

I compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 17 del presente decreto, estranei all'amministrazione dello Stato, sono determinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro delle finanze.

L'articolo 19 è sostituito con il seguente:

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti indicati nelle accluse tabelle *A* e *B*, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al comma precedente, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 15,

sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.

I vincitori del concorso che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al quarto comma del presente articolo o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma importano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai commi precedenti, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Essi sono destinati, durante il periodo di prova, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Si applica il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Fermo restando il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro che, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti al riguardo, non risultino in possesso dei requisiti per la nomina, nonché di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso obbligatorio di cui al presente articolo. Ai medesimi spetta, in tali casi, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I posti che si rendono disponibili per effetto della risoluzione del rapporto di impiego o per la decadenza dal diritto alla nomina, previsti dal presente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi unici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego ai sensi del presente decreto dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

È vietata l'utilizzazione del personale di meccanografia in mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nonché l'assegnazione, anche temporanea, dello stesso ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui esso appartiene.

L'articolo 20 è soppresso.

L'articolo 21 è soppresso.

All'articolo 22 le parole: degli articoli 13 e seguenti *sono soppresse; le parole*: degli articoli 1 e 3 *sono sostituite con le parole*: dell'articolo 1; *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La tabella A *è sostituita con la seguente:*

AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CARRIERA	RUOLO	POSTI IN AUMENTO
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici, con esclusione delle qualifiche dirigenziali	26
Concetto	del personale per i servizi meccanografici . . .	245
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza . .	300
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	572
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle imposte dirette . . .	1.700
Esecutiva	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - uffici del registro ed uffici IVA .	3.200

La tabella B *è sostituita con la seguente:*

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia.

PARAMETRI	QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
245	Coadiutore meccanografo superiore	33
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	297
		330

Ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici.

PARAMETRI	QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
153 133 115	Operaio comune	110

ART. 2.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.

Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) soppressione dell'esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del regime forfettario stabilito dall'articolo 33 dello stesso decreto;

2) pagamento a titolo di imposta sul valore aggiunto di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, per i soggetti con volume d'affari annuo non superiore a due milioni e mezzo di lire;

3) fissazione di particolari semplificazioni in ordine agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a due milioni e mezzo ma non superiore a 15 milioni di lire;

4) presentazione trimestrale delle dichiarazioni e versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 15 milioni ma non superiore a 120 milioni di lire.